

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 09/26/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso presentato nel settembre del 2009 la Compagnia Finanziaria & Leasing S.p.A. impugnava la cartella n. Omissis, recante un carico tributario di complessivi € 9.000,74=, avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione per gli anni dal 2000 al 2003, relativa ad un certo numero di autoveicoli di sua proprietà, distribuiti in leasing a svariati utilizzatori.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con sentenza 216/18/10, accoglieva il ricorso statuendo che: a) trattandosi di leasing la tassa automobilistica è di competenza dei locatari e, quindi, nel caso di specie, illegittima, perché emessa nei confronti di un soggetto passivo non obbligato al pagamento della stessa; b) il diritto alla riscossione doveva comunque ritenersi prescritto, in quanto il relativo avviso di accertamento non era stato notificato nei termini.

La Regione Lombardia ha proposto appello avverso la predetta sentenza deducendo, in sintesi, che:

- l'art. 5, comma 32, del d.l. 953/82, individua con chiarezza nella proprietà del veicolo il presupposto impositivo della tassa di circolazione (c.d. bollo auto). L'utilizzatore del bene concesso in locazione non si identifica con il proprietario, né esercita alcun diritto reale di godimento sul bene di cui dispone;
- il termine entro cui azionare la pretesa tributaria era di anni 5 anni e "...al più tardi a partire dal novembre 2005 sono stati inviati alla società appellata gli avvisi di accertamento per l'annualità 2000 e seguenti...".

La Compagnia Finanziaria & Leasing S.p.A., costituitasi in giudizio, ha contestato quanto ex adverso esposto e dedotto, deducendo a sua volta, in sintesi:

- l'illegittimità del ricorso in appello, per violazione degli artt. 22 e 24 del Dlgs 546/92, in quanto la società ha chiesto copia dei documenti e degli atti costituenti il fascicolo processuale depositati dalla controparte, ricevendo dalla Segreteria un solo documento (presumibilmente l'allegato 4 e 5 dei 6 citati nell'atto di appello). Ciò rappresenta una violazione dell'art. 111 Cost., che sancisce il "principio del giusto processo", secondo cui "ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo ed imparziale";
- la contraddittorietà ed insussistenza delle motivazioni dell'appello. La giurisprudenza citata dalla controparte si riferisce infatti ad un periodo antecedente alla entrata in vigore dell'art. 7 della legge 99/2009, che ha modificato i commi 29, 30 e 31, dell'art. 5 del d.l. 953/82, convertito in legge 53/82, statuendo definitivamente la natura del c.d. "bollo auto" quale tassa sul possesso e non sulla proprietà. L'art 5 citato stabilisce oggi testualmente che "...al pagamento della tassa ... sono tenuti coloro che ... risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria...";
- che, nella denegata ipotesi in cui non venisse accolta l'interpretazione autentica fornita dal legislatore e si ritenesse che negli anni dal 2000 al 2003 la società era obbligata al pagamento del bollo auto, si rende applicabile il "principio dell'abolitio criminis", per il quale nessuno può essere punito per un fatto che secondo una legge successiva non costituisce più reato;

- che il termine per l'accertamento dei tributi in argomento (ex art. 94 della l.r. 10/2003 e 37 d.l. 269/2003, convertito nella l. 326/2003) scadeva per gli anni 2000, 2001 e 2002 il 31.12.2005 e per il 2003 il 31.12.2006. Poiché l'avviso di accertamento non è stato notificato entro detti termini, l'azione amministrativa per la riscossione dei tributi si è prescritta. La prova fornita dalla Regione Lombardia circa la tempestività della notifica non è idonea, né è ipotizzabile una inversione dell'onere probatorio;

- che, in ogni caso, è tardiva la notifica della cartella in base ai termini fissati dall'art. 25 del DPR 602/73 e successive modificazioni, secondo cui "il concessionario notifica la cartella ... a pena di decadenza, entro l'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo". Tale data di consegna non è indicata nella cartella, ma è solo evidenziata la data in cui il ruolo è divenuto esecutivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Secondo consolidato e costante orientamento della Corte Suprema di Cassazione, il soggetto passivo della tassa in argomento, sulla base dell'art. 5 del d.l. 953/82, nel testo sostituito dalla legge di conversione 53/83, nonché dell'art. 39 della l.r. 10/2003, va ineludibilmente identificato in funzione della titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'autoveicolo, così come individuato in base all'intestazione risultante dal P.R.A.

La lettera della legge induce, quindi, a ritenere che, in ipotesi di autoveicolo che il proprietario conceda in leasing a terzi, soggetto passivo della tassa debba necessariamente essere considerato il proprietario/concedente e non l'utilizzatore (il contratto di leasing conferisce infatti all'utilizzatore il diritto, relativo, di godimento del bene, mentre il concedente rimane proprietario del bene strumentale, sicché l'utilizzatore non è possessore del bene, ma mero detentore qualificato dello stesso, in virtù del rapporto obbligatorio stipulato).

Vero è che la formulazione dell'art. 5, comma 29, del d.l. 953/82, convertito in legge 53/82, introdotta dall'art. 7, comma 2, della legge 99/2009, stabilisce che in caso di locazione finanziaria l'obbligo di pagamento cade in capo al locatario, tuttavia la nuova norma non è, "ratione temporis", applicabile alla fattispecie giacché, come chiarito dalla Cassazione (cfr. sent. 14230/11), la disposizione sopravvenuta, che apporta modificazioni a quella preesistente, non presenta natura di norma interpretativa, per assenza dei correlativi requisiti.

Ciò posto, sulle ulteriori doglianze formulate dalla società nelle proprie controdeduzioni, il Collegio osserva, nell'ordine, quanto segue:

- secondo il sistema dettato dall'art. 2697 c.c., ogni parte in causa deve provare l'assunto dal quale intende trarre conseguenze giuridiche in proprio favore, fornendo tutti gli elementi e riscontri storici idonei a sostenere la fondatezza della sua pretesa. Nel caso di specie la prospettata violazione degli artt. 22 e 24 del Dlgs 546/92 si basa su mere asserzioni di parte, sfornite di qualsivoglia supporto probatorio e, pertanto, influenti ai fini del decidere;

- l'invocato "principio dell'abolitio criminis" attiene alla sfera penalistica e non può trovare applicazione nella fattispecie in esame;

- come evidenziato dall'appellante "...al più tardi a partire dal novembre 2005 sono stati inviati alla società appellata gli avvisi di accertamento per l'annualità 2000 e seguenti..." e, pertanto, il termine quinquennale, entro cui azionare la pretesa tributaria, è stato rispettato;

- l'eccezione di tardività della notifica della cartella non risulta essere stata formulata in primo grado, ma per la prima volta nel presente giudizio. La stessa va pertanto dichiarata inammissibile ex art. 57 del Dlgs 546/92. In ogni caso costante giurisprudenza ha interpretato il termine di cui all'art. 25 del DPR 602/73 assegnato al Concessionario per la notifica dei propri atti, quale termine meramente ordinatorio, finalizzato a regolare i rapporti tra Ente impositore e Concessionario.

In considerazione di quanto precede l'appello della Regione Lombardia va accolto. Sussistono giusti motivi, vertendo la questione esaminata sull'interpretazione di norme, per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello della Regione Lombardia. Spese compensate.